



*C&P Account Management*

*Studio Associato Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*

*Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*

*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*

*E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## Recepita normativamente la proroga della regolarizzazione dei versamenti IRAP

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 30.4.2021 n. 87, **è stata annunciata la proroga al 30.9.2021** (dal 30.4.2021) **del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP** prevista dall'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. Tale disposizione contiene una **sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020** (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte **per il mancato rispetto dei limiti comunitari**, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi. Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, **non hanno ancora integrato i carenti versamenti** (vuoi per difficoltà finanziarie legate all'emergenza sanitaria in atto, vuoi per incertezza sul calcolo dei massimali), **con l'annunciata modifica normativa avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.**

### Premessa

Con comunicato stampa 30.4.2021 n. 87, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato **la proroga al 30.9.2021** (dal 30.4.2021) del **termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP** prevista dall'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.

*C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*

*Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*

*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*

*E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

Tale disposizione contiene una **sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020** (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte **per il mancato rispetto dei limiti comunitari**, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

**Il Ddl. di conversione del DL 41/2021, c.d. DL "Sostegni"** (approvato dal Senato il 6.5.2021), **ha recepito** normativamente **tale proroga**, tramite l'inserimento dell'art. 01 nel testo dello stesso DL, il quale va a modificare il citato art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.

### Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 24 co. 3 del DL 34/2020, l'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020 **spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863** final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

In pratica, **occorre soddisfare alcuni requisiti sotto il profilo sia soggettivo**, sia quantitativo. Per quanto concerne quest'ultimo, posto che l'art. 24 del DL 34/2020 concede un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", **la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.**

Con la comunicazione n. 564/2021, la Commissione **europea ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone la scadenza fino al 31.12.2021** e ampliandone il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Come evidenziato anche nel comunicato della Commissione Europea del 28.1.2021, **i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati.**

I **nuovi massimali sono infatti** pari a:

- **225.000,00 euro** (in luogo del precedente limite di 100.000,00 euro) per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (punto 23.a) del Quadro temporaneo);
- **270.000,00 euro** (in luogo del precedente di 120.000,00 euro) per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (punto 23.a);
- **1,8 milioni di euro** (in luogo del precedente di 800.000,00 euro) per le imprese in tutti gli altri settori (punto 22.a).

Tali modifiche sono state **receptite nell'ordinamento nazionale** con l'art. 28 del DL 41/2021.

### **Decorrenza dei nuovi massimali**

In ordine all'ambito temporale dei nuovi massimali, attualmente **non constano**, a quanto risulta, **chiarimenti ufficiali**.

Sul punto, la Relazione illustrativa al DL "Sostegni", ancorché nell'ambito del commento all'art. 1 (relativamente alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che "l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 **per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**", desumendosi l'intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Inoltre, ove il contribuente, oltre all'esclusione dei versamenti IRAP ex art. 24 del DL 34/2020, fruisca di uno o più degli altri benefici ricadenti nel Quadro, **il rispetto dei suddetti limiti deve essere verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate**.

Al riguardo, non appare chiaro se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell'ambito di un medesimo strumento (cfr. la new legislativa Assonime del 30.4.2021).

## **Imprese facenti parte di un gruppo**

Ribadendo quanto già sostenuto dalla circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.6.2020 n. 5531, la risposta all'interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05005 ha affermato che **il rispetto dei limiti comunitari deve essere verificato non con riferimento alla singola impresa**, ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, **quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa**, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene.

## **Osserva**

In senso contrario, si era invece espressa la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12, ad avviso della quale - sulla base di colloqui in allora intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze - sembrava che le imprese facenti parte di un gruppo potessero verificare la spettanza dell'agevolazione assumendo il suddetto limite singolarmente.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti